

2020

Vademecum dei Diritti



POLIS APERTA

Associazione Forze di Polizia
e Forze Armate LGBT+

Contro ogni discriminazione

Fonti internazionali

Art. 14 CEDU - Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Divieto di discriminazione

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

La Costituzione

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Difesa in ambito penale

L'intento discriminatorio si riverbera nel reato penale con particolari modalità: la vittima è scelta come target perché appartenente (o perché il criminale la ritiene appartenere) ad un gruppo sociale o ad una razza.

Il motivo che spinge il reato non è aggredire la parte lesa ma punirla per la sua appartenenza e, con lei, punire anche tutto il gruppo sociale.

Per questo si definisce crimine d'odio (hate crime), perché è l'odio che è alla base del reato.

Lo stesso odio caratterizza anche l'hate speech (il discorso d'odio) e si manifesta come un'espressione (scritta, orale etc.) violenta o discriminatoria nei confronti di altre persone o gruppi di persone.

Tali tipi di reati sono solitamente puniti o come aggravante di un reato già esistente o come reato ad hoc. In Italia la legge di riferimento è la c.d. Mancino-Reale che però specifica il suo limite nella discriminazione per razza, etnia e religione mentre, a livello europeo sono tutelate molte altri gruppo sociali (Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Divieto di discriminazione).

Art. 594 c.p. - Ingiuria

L'ingiuria è un insulto verbale fatto alla presenza delle persona offesa alla quale è diretta. L'art. 594 è stato depenalizzato. Qualora questo insulto produca danni di qualsiasi natura è possibile chiedere il risarcimento con un'azione civile.

Art. 581 c.p. - Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 595 c.p. - Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a millecentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

In particolare la diffamazione attraverso i social network (es. Facebook, Twitter, App social) è sempre più comune con l'uso della tecnologia e delle comunicazioni tramite social.

La Suprema Corte di Cassazione a più riprese ha affermato e ribadito che rivolgere parole offensive ad una persona sulla propria pagina social, sulla pagina di terze persone od anche sulla stessa pagina della parte offesa, integra il reato di diffamazione aggravata così come descritto dal comma terzo dell'art. 595.

Lo stesso avviene se la persona viene offesa in una chat con più persone o in una mailing list.

Art. 494 c.p. - Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.

L'uso di profili social con fotografie personali ha dato la possibilità di utilizzare i dati personali di una persona per crearne un profilo gemello inducendo altri in errore.

Art. 612 bis c.p. - Atti persecutori (stalking)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Con l'uso di nuove tecnologie colui che commette il reato ha trovato nuovi strumenti attraverso il quale perpetrare gli atti persecutori.

Art. 582 c.p. - Lesioni personali

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 61 c.p. - Circostanze aggravanti

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti:

- 1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4];
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c];
- 3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze;
- 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4];
- 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576 comma 1 n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296];
- 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
- 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646 comma 3, 649];
- 11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;

11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;

11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;

11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.

Previsioni future

Come abbiamo notato la legislazione penale non prevede alcuna aggravante per i reati d'odio perpetrati ai danni della comunità LGBTI, riservando l'aggravante dell'odio solo per razza, etnia e religione. Dopo molti anni di casistica dove i reati erano dettati da odio omo-bi-transfobico, il legislatore sta cercando di approvare una legge contro l'omotransfobia, l'istituzione di una giornata nazionale contro l'omotransfobia e la creazione di centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia.

Per lo stesso motivo, su mozione della Senatrice Liliana Segre, è stata istituita una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Procedimento per la denuncia/querela:

- in caso di aggressione chiedere aiuto ai passanti, chiamare il 112 ed il 113, recarsi al pronto soccorso o chiamare l'ambulanza al n. 118;

- se vi sono lesioni che sembrano superficiali recarsi sempre al pronto soccorso;

- riferire sempre al personale medico di essere stati aggrediti e le modalità dell'aggressione. Sia il personale medico, sia le forze di polizia sono tenuti al segreto d'ufficio, quindi senza il tuo consenso non possono rivelare a terzi alcuna informazione sul tuo orientamento sessuale o sulla tua vita sessuale, nemmeno ai tuoi familiari.

- non esitare a contattare e farsi assistere da professionisti ed intraprendere una terapia per superare il trauma e/o per far valutare eventuali danni;

- negli ospedali più grandi solitamente è presente un posto di polizia dove presentare la denuncia anche se, si consiglia di farlo passato lo shock così da poter ricostruire i fatti con novità di particolari;
- conservare la documentazione medica del pronto soccorso (il referto), annotarsi subito quante più informazioni possibile (data, giorno, ora, luogo - identificarlo tramite via e numero civico o con un punto di riferimento come un negozio - la presenza di altre persone, eventuali numeri di targa, etc.) e, se possibile, scattare delle foto o screenshot;
- solitamente vi sono 3 mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto per sporgere querela, salvo che sia stato esplicitamente previsto diversamente (ad es. per gli atti persecutori il termine è di 6 mesi). E' consigliabile non attendere il termine ultimo: se non nell'immediatezza dei fatti, prendendosi il tempo per raccogliere le idee, sporgere querela quanto prima in modo che il criminale non possa ripetersi contro altre persone e che eventuali prove non vadano perse;
- se vi sono persone testimoni chiedere loro un contatto per reperirli facilmente e di aiutarti a prendere quanti più dettagli possibile;
- si può sporgere querela recandosi in qualsiasi posto di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale/Locale, Guardia di Finanza) anche fuori dal tuo quartiere o città per sporgere querela, o recarti da un avvocato che potrà assisterti nella redazione, raccogliendo ricordi e dettagli;

Ogni Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato o Polizia Municipale/Locale) è al servizio di tutti i cittadini e le cittadine, senza esclusione alcuna. Non è consentito loro maltrattare nessuna persona, né con atti, né con parole. Nel caso ci si trovi in tali ipotetiche circostanze è importante essere consapevoli che l'Agente o l'Ufficiale di P.G. sta contravvenendo ai propri doveri ed è sanzionabile o addirittura sta commettendo un reato. In questi casi bisogna richiedere subito di essere ricevuti da un loro superiore e nel caso ciò venisse impedito o non si ottenessesse ascolto è consigliabile rivolgersi prontamente ad un avvocato.

Famiglia

In Italia una coppia *same sex* non può sposarsi ma la legge 76 del 20 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno dello stesso anno, istituisce le unioni civili.

Tra i due istituti esistono parziali differenze:

- il matrimonio è definito dall'art. 29 della Costituzione come "ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare". L'unione civile è una "specifica formazione sociale composta da persona dello stesso sesso" ove, a differenza del matrimonio, non è previsto l'obbligo di fedeltà;
- il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso mentre l'unione civile è valida solo per le coppie dello stesso sesso;
- il matrimonio si celebra, l'unione civile si costituisce. Per quanto riguarda l'unione civile non sono contemplate procedimenti specifici del matrimonio: non vi sono le pubblicazioni

(e quindi l'opposizione prevista per il matrimonio), non sono previste formule particolari da dover ripetere (basta una dichiarazione ufficiale alla presenza dell'Ufficiale di Stato Civile e due testimoni) e non è contemplata la possibilità per il minorenne di chiedere ad un giudice la possibilità di potersi unire civilmente (mentre è possibile per il matrimonio);

- mentre nel matrimonio la moglie può aggiungere nei documenti ufficiali la dicitura *“coniugata con”* ed il cognome del marito, questo non è previsto per le unioni civili per le quali è prevista una specifica scelta attraverso una dichiarazione di adozione di cognome comune.

- con l'unione civile la coppia non dovrà rispettare il periodo di separazione ma possono procedere subito con il divorzio: occorre la volontà di uno dei due che lo comunicherà allo Stato Civile con una comunicazione ufficiale; dopo 3 mesi attraverso una negoziazione assistita od un accordo scritto e sottoscritto da entrambi davanti all'Ufficiale di Stato Civile si concluderà il divorzio. Il partner più debole ha comunque accesso ai benefici tipici come gli alimenti e l'assegnazione della casa. La mancata consumazione del rapporto non è motivo - a differenza del matrimonio - di colpa.

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. (Art. 1 comma 20 della medesima legge);

- i coniugi sono soggetti automaticamente al regime di comunione dei beni se non si dichiara la separazione;
- medesimi diritti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
- non possono esserci differenze di trattamento sul luogo dove istituire l'unione civile;
- garantiti i diritti successori;
- i coniugi beneficiano del medesimo trattamento fiscale e previdenziale;
- le coppie unite civilmente non possono accedere al percorso di adozione di un figlio o accedere alle tecniche di procreazione assistita. Qualora un figlio nasca durante il periodo dell'unione civile il figlio è considerato solo quello del genitore biologico, salvo procedere poi, in Tribunale, con il riconoscimento del figlio del partner. Fino a quel momento non è previsto - per il genitore non biologico - beneficiare della maternità/paternità e di assegni familiari;
- salvo la materia dell'adozione, ogni volta che compare la parola *“coniuge”* è riferita anche alle persone che hanno istituito l'unione civile;
- medesimi i motivi impeditivi del matrimonio anche per l'unione civile;

Nel dettaglio, come si istituisce un'unione civile?

Ogni Comune regola l'istituto in modo peculiare ma generalmente la procedura consiste in:

- prendere appuntamento per un primo verbale di richiesta;
- portare documento di identità, codice fiscale e, di solito, un modulo prestampato predisposto dal Comune stesso;
- verrà stabilità una data dove si procederà con l'unione civile;
- i costi sono quelli medesimi del matrimonio e variano da Comune a Comune e dal luogo della costituzione (es. sedi distaccate);

Discriminazione sul luogo di lavoro

La Direttiva 78/2000/CE trasposta nel D. lgs. n. 216/2003 è normativa di riferimento per le discriminazioni sul luogo di lavoro anche per essere omosessuale o transessuale. Le particolarità sono l'introduzione di una prova statistica e - in alcuni casi - l'inversione dell'onere della prova.

Se si è discriminati sul luogo di lavoro per il proprio orientamento sessuale o per l'identità di genere rivolgersi ad un avvocato giuslavorista che possa procedere con l'immediata e dovuta assistenza dopo l'analisi del caso.

Questa guida ha lo scopo di fornire indicazioni generali per intraprendere un percorso a tutela dei propri diritti.

Ogni caso possiede particolarità che può portare un percorso diverso, o non lineare, si consiglia pertanto di rivolgersi ad un* avvocat* , anche contattando presidenza.polisaperta@gmail.com o segreteria.polisaperta@gmail.com.

Il presente Vademecum è stato redatto col contributo dell' Avvocato Matteo Mammini a cui va il nostro più sentito ringraziamento.